

**DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI
INTERESSE E DI
CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'**

(ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20, del D.Lgs. 39/2013)

Il sottoscritto STEFANO STAIANO nato a CATINA
il 22/1/76 Codice Fiscale STNSFN76A22E472V P.IVA
04540950658
in relazione al seguente incarico FELLA CORRADO
CONTRO COMUNE DI PETINA

conferito con DETERMINA N. 25 del 12/10/2022

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- CHE non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Petina, ai sensi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012

- CHE non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 39/2013, a svolgere incarichi nell'interesse del Comune di Petina

-Di prestare l'attività professionale di

AVVOCATO

◆ Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da Pubbliche Amministrazioni (indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti/e e l'ente privato conferente)

NESSUNO


Di non essere titolare di incarichi o di cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni.


Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

AUTORIZZA

La pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del Comune di Petina

Petina, li 12/10/2022

FIRMA




COMUNE DI PETINA

Prov. di Salerno

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di Ottobre alle ore 17.00 in Petina.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c.

TRA

Il Comune di Petina, C.F. 00500140652 in persona del Dott. Domenico D'Amato, in qualità di Responsabile dell'Area amministrativa, giusto decreto sindacale n. 6 del 30/06/2022 e, quindi in nome e per conto del predetto Ente, presso il quale elegge domicilio,

E

L'avv Stefano Staiano del Foro di Lagonegro (di seguito: legale) con studio in Petina , alla via F. Mansi, 60 C.F.STNSFN76A22E472V, P.IVA 04540950658

PREMESSO CHE

con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26/09/2022 esecutiva, veniva dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di avviare la procedura per l'affidamento dell'incarico ad un legale per la costituzione in giudizio dell'Amministrazione ai fini della costituzione nel giudizio sopra richiamato;

con determinazione n. 25 del 12/10/2022 , all'avv. STEFANO STAIANO, come sopra generalizzato è stato conferito l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente medesimo nel giudizio come innanzi instaurato;

con la predetta determinazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale;

VISTO il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

VISTO il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo per la Campania che ha statuito che nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, che pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1: OGGETTO

Con il presente disciplinare il Comune di PETINA conferisce all'avv. STEFANO STAIANO come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune medesimo nel giudizio di cui alle premesse. L'incarico ha per oggetto l'assistenza dell'Amministrazione Comunale di PETINA nel giudizio FELLA CORRADO SALVATORE C/ COMUNE DI PETINA

Articolo 2: COMPENSO

1. Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare, previa presentazione di apposito preventivo di massima, è di € 500,00 escluso IVA e CPA come per legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 cod.civ.

2. In caso di recesso da parte del Comune di Petina (SA) rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività già svolta conformemente alle tariffe professionali di cui al DM n. 140 del 20.07.2012 ma comunque entro i limiti del compenso previsto al punto 1 di cui sopra.

Articolo 3: MODALITA'

1. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

2. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

3. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

4. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

5. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

6. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e, con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

7. Il legale si impegna a chiedere un compenso inferiore qualora l'attività espletata sia minore rispetto a quella prevista.

8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Articolo 4: INCOMPATIBILITA':

1. Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e, che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 06 novembre 2012 – "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

3. Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 39/2013 di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Petina che conferisce l'incarico né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Petina.

Articolo 5: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI

1. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.

2. E' vietato cedere il contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati.

Articolo 6: REVOCA E RINUNCIA

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento.

2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa e/ o per giustificato motivo.

Articolo 7: COMUNICAZIONE CONFERIMENTO INCARICO

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo 8: TRATTAMENTO DEI DATI E DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY

1. Il Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il legale – il quale ne prende atto e presta il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 9: NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente scrittura privata, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Articolo 10: REGISTRAZIONE


1. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Petina, 13/10/2022

PER IL COMUNE DI PETINA

Dott. Domenico D'Amato



ILPROFESSIONISTA

Avv. Stefano Staiano




Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub artt. 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE DI

Petina

Dott. Domenico D'Amato



ILPROFESSIONISTA

Avv. Stefano Staiano

